

STATUTO

Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio

INDICE

CAPO I (NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRENSORIO, PERIMETRO, FINALITA' E FUNZIONI DEL CONSORZIO)

- Art. 1 (Natura giuridica - Sede)
- Art. 2 (Comprensorio e perimetro)
- Art. 3 (Finalità del consorzio)
- Art. 4 (Funzioni del consorzio)
- Art. 5 (Potere impositivo)

CAPO II (ORGANI ED UFFICI)

- Art. 6 (Organi del consorzio)

SEZIONE I (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- Art. 7 (Elezione del Consiglio di Amministrazione)
- Art. 8 (Composizione)
- Art. 9 (Competenze)
- Art. 10 (Convocazione)
- Art. 11 (Comitato Esecutivo)

SEZIONE II (PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI)

- Art. 12 (Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti)
- Art. 13 (Funzioni del Presidente)
- Art. 14 (Vice Presidenti)

SEZIONE III (REVISORE LEGALE)

- Art. 15 (Funzioni e competenze)

SEZIONE IV (DISPOSIZIONI COMUNI)

- Art. 16 (Accettazione delle cariche)
- Art. 17 (Entrata in carica)
- Art. 18 (Durata delle cariche)

Art. 19 (Dimissioni dalle cariche)
Art. 20 (Decadenza dalle cariche)
Art. 21 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)
Art. 22 (Indennità di carica e rimborso spese)
Art. 23 (Validità delle adunanze)
Art. 24 (Intervento alle sedute)
Art. 25 (Astensioni- Conflitto di interesse)
Art. 26 (Votazioni)
Art. 27 (Verbale delle adunanze)
Art. 28 (Pubblicazione delle deliberazioni)
Art. 29 (Accesso ai documenti amministrativi)
Art. 30 (Anticorruzione, trasparenza, pubblicità e accesso civico)

SEZIONE V (UFFICI)

Art. 31 (Organizzazione degli uffici)
Art. 32 (Funzioni e responsabilità)
Art. 33 (Gestione amministrativa)
Art. 34 (Responsabilità dei procedimenti)

SEZIONE VI (GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Art. 35 (Esercizio finanziario)
Art. 36 (Bilancio di previsione)
Art. 37 (Conto consuntivo)
Art. 38 (Sottogestioni di bilancio)
Art. 39 (Gestione patrimoniale)

SEZIONE VII (CONTRIBUENZA)

Art. 40 (Riparto della spesa)

SEZIONE VIII (RISCOSSIONE CONTRIBUTI E RICORSI, TESORERIA E CASSA)

Art. 41 (Riscossione)
Art. 42 (Ricorsi)
Art. 43 (Servizi di tesoreria e cassa)

SEZIONE IX (REGOLAMENTI)

Art. 44 (Materie)

SEZIONE X (RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI)

Art. 45(Opere di interesse comune)

SEZIONE XI (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 46 (Organismo di vigilanza e controllo ex D. Lgs.231/2001)

Art. 47(Normativa applicabile)

CAPO I

**NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPENSORIO, PERIMETRO, FINALITÀ' E FUNZIONI
DEL CONSORZIO**

Art. 1

NATURA GIURIDICA – SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n° 7173 in data 06.08.2012 è retto dal presente Statuto. Ha sede in Via A. Ponchielli, 5 a Cremona e ha un ufficio nel distretto territoriale Adda Serio.
2. Il Consorzio è Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del RD 13.02.1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/2008.

Art. 2

COMPENSORIO E PERIMETRO

1. Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 167422.71.16, così distinta nei tre distretti operativi:

<i>Comuni</i>	<i>Superficie comprensori ale</i>	<i>Superficie provinciale</i>	<i>Superficie distretto</i>
<u>DISTRETTO DUGALI</u>			
Provincia di Cremona:			
BONEMERSE	587.75.03		
CA` D`ANDREA	1713.05.77		
CALVATONE	367.14.49		
CAPPELLA DE` PICENARDI	1407.50.00		
CASTELDIDONE	204.63.23		
CELLA DATI	1917.56.54		
CICOGNOLO	695.36.74		
CINGIA DE` BOTTI	1437.44.95		
CORTE DE` FRATI	1851.10.38		
CREMONA	3652.57.84		
DEROVERE	991.82.68		
DRIZZONA	1151.07.95		
GABBIONETA BINANUOVA	1544.97.23		
GADESCO PIEVE DELMONA	1716.00.24		
GERRE DE`CAPRIOLI	458.27.71		
GERRE DE' CAPRIOLI - oltre PO	233.83.26		
GRONTARDO	1217.33.76		
ISOLA DOVARESE	720.13.07		
MALAGNINO	1081.82.53		
MOTTA BALUFFI	1274.76.11		
MOTTA BALUFFI - oltre PO	45.45.50		
OSTIANO	8.73.37		
PERSICO DOSIMO	1940.72.08		
PESCAROLO ED UNITI	1656.48.89		
PESSINA CREMONESE	2174.39.75		
PIADENA	1956.46.86		
PIEVE D`OLMI	1931.87.60		
PIEVE SAN GIACOMO	1495.46.67		
POZZAGLIO ED UNITI	568.14.72		
SAN DANIELE PO	2022.73.50		
SAN DANIELE PO - oltre PO	245.56.31		
SAN GIOVANNI IN CROCE	688.77.36		
SAN MARTINO DEL LAGO	927.42.11		
SCANDOLARA RAVARA	62.49.25		
SCANDOLARA RIPA D`OGLIO	566.65.85		

<i>Comuni</i>	<i>Superficie compensatori ale</i>	<i>Superficie provinciale</i>	<i>Superficie distretto</i>
SOLAROLO RAINERIO	364.55.02		
SOSPIRO	1912.35.32		
STAGNO LOMBARDO	3850.28.02		
STAGNO LOMBARDO - oltre PO	146.10.78		
TORNATA	1024.51.09		
TORRE DE` PICENARDI	1704.94.50		
TORRICELLA DEL PIZZO	929.91.40		
TORRICELLA DEL PIZZO - oltre PO	191.77.25		
VESCOVATO	1738.05.94		
VOLONGO	20.71.44		
VOLTIDO	1228.98.09		
Superficie Provincia di Cremona		53627.78.18	
Provincia di Mantova:			
BOZZOLO	268.97.91		
CANNETO SULL'OGGIO	3.02.63		
RIVAROLO MANTOVANO	485.05.63		
Superficie Provincia di Mantova		757.06.17	
Totale superficie Distretto Dugali			54384.84.35
<u>DISTRETTO NAVIGLIO</u>			
Provincia di Bergamo:			
BARBATA	168.16.41		
CALCIO	548.72.54		
FONTANELLA	1793.41.80		
PUMENENGO	981.48.55		
TORRE PALLAVICINA	998.90.20		
Superficie Provincia di Bergamo		4490.69.50	
Provincia di Brescia:			
BORG SAN GIACOMO	14.58.58		
ORZINUOVI	26.92.58		
QUINZANO D'OGGIO	6.02.27		
ROCCAFRANCA	40.46.12		
RUDIANO	7.58.95		
VILLACHIARA	61.22.06		
Superficie Provincia di Brescia		156.80.56	
Provincia di Cremona:			
ACQUANEGR CREMONESE	923.11.16		
ANNICCO	1928.88.06		
AZZANELLO	1051.16.90		
BORDOLANO	795.93.40		
CAPPELLA CANTONE	1293.60.10		
CASALBUTTANO ED UNITI	2318.24.10		

<i>Comuni</i>	<i>Superficie compensatori ale</i>	<i>Superficie provinciale</i>	<i>Superficie distretto</i>
CASALETTO DI SOPRA	708.78.96		
CASALMORANO	1214.00.21		
CASTELLEONE	1428.79.00		
CASTELVERDE	3095.26.67		
CASTELVISCONTI	963.59.55		
CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	1273.99.29		
CORTE DE` FRATI	160.01.55		
CREMONA	3333.96.32		
CREMONA - oltre PO	44.45.67		
CROTTA D`ADDA	1137.46.48		
CROTTA D`ADDA - oltre PO	110.87.50		
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	660.47.67		
FIESCO	433.02.39		
GENIVOLTA	1860.60.73		
GERRE DE' CAPRIOLI	93.52.83		
GERRE DE' CAPRIOLI - oltre PO	51.08.57		
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	2227.45.13		
OLMENETA	914.32.81		
PADERNO PONCHIELLI	2392.62.06		
PERSICO DOSIMO	116.99.80		
PIZZIGHETTONI	2066.56.95		
POZZAGLIO ED UNITI	1470.78.50		
ROBECCO D`OGLIO	1791.23.05		
ROMANENGO	1289.17.76		
SALVIROLA	505.62.75		
SAN BASSANO	193.18.42		
SESTO ED UNITI	2645.12.40		
SONCINO	4478.05.40		
SORESINA	2851.57.63		
SPINADESCO	1199.28.32		
SPINADESCO - oltre PO	540.71.98		
TICENGO	804.04.71		
TRIGOLO	16616.09.13		
Superficie Provincia di Cremona		51983.73.91	
Provincia di Lodi:			
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	5.10.50		
CORNOVECCHIO	3.55.89		
MACCASTORNA	7.33.44		
MELETI	2.50.68		
Superficie Provincia di Lodi		18.50.51	
Totale superficie Distretto Naviglio			56649.74.48

<i>Comuni</i>	<i>Superficie compensatori ale</i>	<i>Superficie provinciale</i>	<i>Superficie distretto</i>
<u>DISTRETTO ADDA SERIO</u>			
Provincia di Bergamo:			
ARZAGO D`ADDA	943.91.01		
BARBATA	243.08.53		
CALVENZANO	659.88.08		
CANONICA D'ADDA	5.74.76		
CASIRATE D`ADDA	1038.81.19		
FARA GERA D'ADDA	751.26.69		
ISSO	343.48.58		
MOZZANICA	268.28.78		
TREVIGLIO	299.87.56		
Superficie Provincia di Bergamo		4554.35.18	
Provincia di Cremona:			
AGNADELLO	1217.27.32		
BAGNOLO CREMASCO	1038.36.40		
CAMISANO	1082.11.87		
CAMPAGNOLA CREMASCA	462.87.45		
CAPERGNANICA	681.06.35		
CAPPELLA CANTONE	23.77.50		
CAPRALBA	1270.16.23		
CASALE CREMASCO - VIDOLASCO	903.48.65		
CASALETTO CEREDANO	635.22.96		
CASALETTO DI SOPRA	148.73.90		
CASALETTO VAPRIO	544.83.33		
CASTEL GABBIANO	554.52.28		
CASTELLEONE	3073.84.35		
CHIEVE	634.18.91		
CREDERA RUBBIANO	1358.55.54		
CREMA	3459.46.61		
CREMOSANO	578.51.04		
DOVERA	2053.93.19		
FIESCO	378.41.54		
FORMIGARA	1201.97.38		
GOMBITO	863.43.68		
IZANO	625.65.88		
MADIGNANO	1076.32.29		
MONTE CREMASCO	236.24.50		
MONTODINE	1154.00.12		
MOSCAZZANO	788.96.35		
OFFANENGO	1254.45.00		
PALAZZO PIGNANO	889.22.16		

<i>Comuni</i>	<i>Superficie compensatori ale</i>	<i>Superficie provinciale</i>	<i>Superficie distretto</i>
PANDINO	2218.55.37		
PIANENGO	586.99.33		
PIERANICA	275.62.45		
PIZZIGHETTONE	878.80.04		
QUINTANO	283.73.94		
RICENGO	1254.83.47		
RIPALTA ARPINA	679.44.27		
RIPALTA CREMASCA	1187.30.62		
RIPALTA GUERINA	295.85.70		
RIVOLTA D'ADDA	2832.74.59		
ROMANENGO	198.81.69		
SALVIROLA	232.21.96		
SAN BASSANO	1194.82.90		
SERGNANO	1248.19.15		
SPINO D'ADDA	1870.50.80		
TORLINO VIMERCATI	567.71.23		
TRESCORE CREMASCO	588.97.37		
VAIANO CREMASCO	626.32.84		
VAILATE	978.40.86		
Superficie Provincia di Cremona		46189.51.36	
Provincia di Lodi:			
ABBADIA CERRETO	610.72.35		
BERTONICO	38.62.99		
BOFFALORA D'ADDA	698.78.85		
CAMAIRAGO	3.81.78		
CASTIGLIONE D'ADDA	1.32.33		
CAVENAGO D'ADDA	25.00.14		
COMAZZO	121.29.52		
CORTE PALASIO	1124.26.70		
CRESPIATICA	705.16.66		
GALGAGNANO	8.44.16		
LODI	1432.12.38		
MALEO	5.40.05		
MERLINO	217.88.28		
MONTANASO LOMBARDO	20.40.85		
TURANO LODIGIANO	4.66.04		
ZELO BUON PERSICO	55.32.35		
Superficie Provincia di Lodi		5073.25.43	
Provincia di Milano:			
CASSANO D'ADDA	554.51.28		
TRUCAZZANO	16.49.08		

<i>Comuni</i>	<i>Superficie compensatori ale</i>	<i>Superficie provinciale</i>	<i>Superficie distretto</i>
	Superficie Provincia di Milano	571.00.36	
	Totale superficie Distretto Adda Serio		56388.12.33
	Superficie Totale comprensoriale		167422.71.16

Confini del comprensorio:

partendo, a Nord-Est, dalla presa del Canale Naviglio di Cremona sul fiume Oglio: il confine segue il fiume Oglio in sponda destra fino al punto di intersezione con il prolungamento verso Nord della strada in fregio all'area dell'impianto idrovoro di S. Maria di Calvatone poi lungo la suddetta strada fino ad incontrare il Cavo Magio; questo corso d'acqua sino alla strada del cimitero di Calvatone; breve tratto di detta strada, Via Vecchia di Piadena, e il suo prolungamento sino al Canale Delmona Tagliata; il canale medesimo sino al confine fra le Province di Mantova e Cremona; detto confine sino all'intersezione con canale principale irriguo proveniente dall'impianto di S.Maria di Calvatone; il canale medesimo sino al Canale Acque Alte; il Canale Acque Alte sino alla confluenza del Canale Riglio Delmonazza (o Riglio Vecchio); il Riglio Delmonazza indi il confine tra i Comuni di Scandolara Ravara e Cingia de' Botti, poi tra quest'ultimo e Motta Baluffi, tra questo e Cella Dati, Via Dante Alighieri; verso Sud lungo la suddetta via, Via Riglio sino all'argine maestro del Po; l'argine stesso sino all'innesto dell'argine del comprensorio golenale di Torricella del Pizzo; l'argine golenale e successivamente la strada vicinale sino al fiume Po e al confine regionale; il confine con la Regione Emilia Romagna sino alla confluenza del fiume Adda; il fiume Adda in sponda sinistra fino alla derivazione della Roggia Vailata sul fiume Adda; la Roggia Vailata sino al confine del Comune di Calvenzano e lungo quest'ultimo a ricomprendere l'intero territorio comunale poi i confini tra i Comuni di Misano Gera d'Adda e Vailate e tra quest'ultimo con Capralba sino alla Roggia Cremasca; breve tratto della Roggia Cremasca, il confine tra le Province di Bergamo e Cremona poi un breve tratto del confine tra i Comuni di Mozzanica e Caravaggio, la strada consortile delle Volte, Via dei Tigli, a Sud lungo la strada Sergnano-Mozzanica (ex S.S. 591) sino al confine fra le Province di Bergamo e Cremona; breve tratto di detto confine sino al fiume Serio; il fiume Serio in sponda sinistra sino ad incontrare nuovamente il confine provinciale in località Ponte Serio; ad Est lungo tale confine poi la strada Isso-Mozzanica (ex S.S. 11); detta strada sino al Naviglio di Barbata (o Naviglio Vecchio); il Naviglio di Barbata fino al confine fra i Comuni di Barbata e Fontanella; a Nord lungo questo confine, poi tra Antegnate e Fontanella, la Roggia Cantarana (o Seriola Cantarella), il Naviglio Civico di Cremona sino alla presa sul fiume Oglio a chiusura del perimetro.

Art. 3

FINALITA' DEL CONSORZIO

1. Le finalità del Consorzio sono: la sicurezza idraulica del territorio, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, la promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo, la conservazione e difesa del suolo, la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.

Art . 4

FUNZIONI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle previste dall'art. 80 della l.r. 31/2008 e s.m.i.:
 - a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica avute in concessione dalla Regione e dallo Stato ed anche dai Comuni;
 - b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
 - c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
 - e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, anche tramite associazioni di Consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
 - f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla

Provincia previsto dall'articolo 36 della Legge Regionale 8 Agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
- h) elaborazione e adozione del piano di classificazione degli immobili siti nel comprensorio al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica derivanti dalle opere di bonifica, stabilendo gli indici e i parametri per la quantificazione della spesa a carico dei consorziati;
- i) censimento degli scarichi nei canali di competenza;
- j) aggiornamento dei dati relativi alla propria attività nei siti web o applicativi indicati da apposita legislazione regionale;
- k) può progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Può altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle Province e dei Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
- l) nel comprensorio di competenza svolge funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei Consorzi di miglioramento fondiario, dei Consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i Consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente Direttore Generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
- m) quale autorità idraulica provvede altresì:
 - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei Consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
 - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della l. r. 31/2008;
- n) può stipulare apposita convenzione con gli Enti locali, per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del Catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- o) può stipulare con Regione Lombardia apposite convenzioni per la gestione di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale;
- p) Il Consorzio di bonifica può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei Consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un Consorzio di Bonifica di secondo grado;
- q) può stipulare apposite convenzioni con enti privati per l'erogazione di servizi e prestazioni d'opera;
- r) può assumere la gestione di opere e strutture irrigue private;

- s) può redigere il piano di riordino delle utenze idriche per le utenze di diritto, gratuite o agevolate e praticate in base agli antichi titoli, corredato dall'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale;
 - t) adotta e attua il piano comprensoriale di bonifica, irrigazione, tutela del territorio rurale e il piano di riordino irriguo.
2. Il Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.5

POTERE IMPOSITIVO

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/2008 e s.m.i..
2. I contributi di cui al comma precedente costituiscono oneri reali sugli immobili e hanno natura tributaria.

CAPO II

ORGANI ED UFFICI

Art. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore legale.

Sezione I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b), della l.r. 31/2008, hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 90 della l.r.31/2008, i titolari di diritti reali, i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e/o irrigazione. Il distretto elettorale è unico.
2. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal regolamento elettorale del consorzio, elaborato e approvato in conformità con quanto stabilito dal Regolamento elettorale regionale n. 1 dell'8.06.2012.
3. Il regolamento elettorale consortile di cui al comma precedente disciplina le ipotesi di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 8

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:
 - a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
 - b) un rappresentante dei Comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - c) un rappresentante della Provincia nel cui territorio ricade la maggior superficie comprensoriale del Consorzio;
 - d) un rappresentante della Regione Lombardia.

Art. 9

COMPETENZE

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno assume la carica di Vicario. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato Esecutivo;

- b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo Statuto e le modifiche statutarie;
- e) approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
- f) adottare il Piano di Classificazione del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza e adottare, nonché attuare, il Piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale;
- g) approvare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i Piani di Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili;
- h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al Revisore legale;
- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il Bilancio Preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il Conto Consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 della L.R. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) deliberare annualmente il riparto della contribuenza;
- q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'Ente;
- r) deliberare in merito all'assunzione, promozione o licenziamento del Direttore Generale e deliberare in merito al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), autorizzando il Presidente al compimento degli atti e provvedimenti opportuni;
- s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli Enti pubblici e privati;
- t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- u) conferire le funzioni di ufficiale rogante art. 83 L.R. 31/2008 degli atti di interesse del Consorzio a funzionari appartenenti all'Area Amministrativa in servizio presso il Consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- v) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto adottato dal Direttore Generale e approvare l'elenco definitivo;

- x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali, determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- aa) approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della Trasparenza;
- bb) autorizzare il Direttore Generale ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- cc) approvare i progetti definitivi delle opere;
- dd) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
- ee) delegare al Comitato Esecutivo le competenze deliberative nelle materie di cui alle lett. i), u), bb) e cc)
- ff) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 10

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di 8 volte all'anno.
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore legale, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri elettivi o da un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale (o in altra località scelta dal Comitato Esecutivo).
4. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di consiglieri sprovvisti di PEC la convocazione può essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, a mezzo fax oppure a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere validamente eseguita anche con posta elettronica ordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o Posta Elettronica Certificata, a mano o posta elettronica ordinaria (quest'ultima modalità può essere utilizzata solo nei riguardi dei Consiglieri che hanno espresso consenso scritto in tal senso) fino a due giorni prima della data della riunione.

6. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri e del Revisore legale.
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.
8. Per l'elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e dei Vice Presidenti, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.
9. Per la revoca e la pronuncia di decadenza del Presidente e/o dei Vice Presidenti il consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 11

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:
 - a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - b) all'assunzione o alla nomina del Direttore e al suo eventuale licenziamento;
 - c) al Bilancio di previsione e relative variazioni, al conto consuntivo nonché alle relative relazioni;
 - d) agli atti generali di indirizzo;
 - e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
 - f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Esecutivo altresì delibera, con potere vincolante, nelle materie di cui all'art. 9, lett. i), u), bb) e cc) che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione. La delega non preclude al Consiglio di deliberare nelle medesime materie, avocando a sé la competenza delegata. Resta ferma la competenza del Presidente in caso di indifferibilità e urgenza.
3. Il Comitato Esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo.

4. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche nei casi in cui formula proposte e pareri in merito alle materie indicate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 1. Qualora invece deliberi con potere vincolante sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10.

Sezione II

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Art. 12

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.
2. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale regionale n. 1 dell'8/06/2012.

Art. 13

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti e in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età;
 - b) sovrintende all'Amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di Statuto;
 - c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
 - d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati, nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali;
 - e) compie gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
 - f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - g) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 14

VICE PRESIDENTI

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario le relative funzioni sono svolte dal secondo Vice Presidente ed in assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano.

Sezione III

REVISORE LEGALE

Art. 15

FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Revisore legale, nominato dal Consiglio Regionale della Lombardia tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali:
 - a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
 - b) presenta al Consiglio una relazione sul Bilancio Preventivo e sul rendiconto Consuntivo;
 - c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
 - d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo redigendo apposito verbale;
 - f) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
 - g) esercita le competenze di cui all'art.20 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 conformando la propria attività ai principi di continuità, campionamento e programmazione dei controlli.
2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore legale ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente o dai Dirigenti, il Revisore legale segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.
4. Il Consiglio regionale nomina altresì un Revisore legale supplente che sostituisce il Revisore legale titolare in caso di impedimento temporaneo, nonché in caso di dimissioni,

morte, decadenza o impedimento permanente, sino alla nomina di un nuovo Revisore legale.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16

ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei Consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.
2. L'avviso di cui al precedente comma sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 3 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.
4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.
5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.
6. Il Presidente e i Vice Presidenti entrano in carica all'atto della accettazione.

Art. 17

ENTRATA IN CARICA

1. I Componenti degli organi del Consorzio entrano in carica con decorrenza dal 1 gennaio del primo anno di nomina, previa accettazione ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 18

DURATA DELLE CARICHE

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art.16, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti adottati oltre il termine stabilito dal comma precedente sono nulli.

Art. 19

DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 20

DECADENZA DALLE CARICHE

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive

alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 25 ovvero nel caso di gravi violazione del codice etico e di comportamento.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata dei motivi all'interessato, con invito a controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la decadenza delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

Art. 21

VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o i componenti del Comitato Esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri eletti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti nella medesima fascia.
2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 3 mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.
3. In caso di cessazione dalla carica del rappresentante dei Comuni, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia in cui ha sede il Consorzio provvede, ai sensi del regolamento elettorale regionale n. 1 dell'08/06/2012, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. Il nuovo nominato rimane in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il sostituito.
4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del Rappresentante provinciale e/o regionale, la Provincia e/o la Regione provvederanno alla sostituzione previa segnalazione del Presidente del Consorzio.

ART. 22

INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE

1. Al Presidente e ai Vice presidenti è corrisposta un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art.82 della l.r. 31/2008 e s.m.i..
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio e non sono pertanto soggetti agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
3. Al Revisore legale viene corrisposto un compenso annuo ridotto degli eventuali importi di cui al comma successivo.
4. Al Revisore legale supplente viene corrisposto un compenso per ogni giornata di attività in cui opera in sostituzione del Revisore Legale titolare.

Art. 23

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta per altro giorno una seduta di seconda convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del secondo Vicepresidente, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

Art. 24

INTERVENTO ALLE SEDUTE

1. Il Direttore Generale del Consorzio e il Segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.
2. Possono essere chiamati dal Presidente ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo su determinate problematiche.

3. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore Generale, altri Dirigenti o il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore Generale; ove anche il Direttore Generale sia assente le funzioni di Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti e il parere di regolarità amministrativa è espresso per iscritto dal Direttore Generale o dal Vice Direttore Generale sullo schema di deliberazione.

Art. 25

ASTENSIONI - CONFLITTO D'INTERESSE

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è tenuto al rispetto del Codice Etico, del Codice di comportamento e del regolamento consortile in materia di funzionamento del Consiglio di Amministrazione. In caso di gravi violazioni il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dell'amministratore inadempiente.
2. Il componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.
3. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

Art. 26

VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In caso di ulteriore parità di voti favorevoli e contrari nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intenderà respinta.
5. Gli astenuti ai sensi dell'art.25 comma 2 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.
6. Il Comitato Esecutivo adotta le proprie deliberazioni nelle materie delegate all'unanimità dei presenti, negli altri casi con almeno due voti favorevoli.
7. Per l'approvazione dei regolamenti consortili e per l'adozione del Piano comprensoriale di bonifica e del Piano di classificazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 27

VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consortile.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 28

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari o dai Commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del Consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione, acquistano efficacia dal primo giorno di pubblicazione.
3. I pareri di regolarità amministrativa, qualora non resi oralmente in seduta ed in tale sede verbalizzati, sono resi per iscritto e pubblicati contestualmente in calce alle deliberazioni.
4. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in

conformità di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e pubblicati contestualmente in calce alle deliberazioni.

5. Le deliberazioni e gli allegati che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

6. Le deliberazioni, i decreti e in generale tutti i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente sono pubblicati secondo quanto previsto al precedente comma 1 e sono immediatamente efficaci, ma decadono qualora non pubblicati entro il termine ivi previsto, oppure nel caso non vengano ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 29

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione e di differimento dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 30

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITA' E ACCESSO CIVICO

1. Il Consorzio applica i principi e le norme di pubblicità, trasparenza e accesso civico, diffusione delle informazioni e prevenzione della corruzione previste dalla legge statale.
2. I Regolamenti o Il Piano di Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili prevedono norme di tutela delle funzioni dei responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza in attuazione degli atti di indirizzo in materia emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività finalizzata alla diffusione delle informazioni prescritta dalla legge.

Sezione V

UFFICI

Art. 31

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un Piano di Organizzazione Variabile e dai Regolamenti consortili approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio medesimo e le necessarie strutture, nonché le relative qualifiche.

Art. 32 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ'

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale ai sensi dell'art.83 l.r. 31/2008.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le politiche di indirizzo del Consorzio.
3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo.

Art. 33 GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale, attraverso i Dirigenti di Area, sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è esercitata in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.
2. Il Direttore Generale può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Spettano al Direttore Generale o ai Dirigenti di Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
 - b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;

- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del D.lgs. 50/2016, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - d) i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza consortile;
 - g) l'applicazione e l'attuazione del piano di classificazione degli immobili e del piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e di tutela del territorio rurale;
 - h) il controllo di regolarità amministrativa degli atti consortili previsto dall'art. 83 comma 2 della l.r. 31/2008;
 - i) gli altri atti ad esso attribuiti dai regolamenti consortili.
4. Il Direttore Generale e i Dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie del Consorzio.
5. Spetta al Direttore Generale oppure ai Dirigenti di Area la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.
6. Spetta al Direttore Generale oppure ai Dirigenti di Area l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

Art. 34

RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, stabilendo le modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali, nonché la forma e i criteri di pubblicità dei provvedimenti.
2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, fanno carico al Direttore o al Dirigente di area.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del Responsabile Unico del procedimento è riservata al Consiglio di Amministrazione, che a sua volta potrà autorizzare a effettuare tale nomina il Presidente.
4. Il Responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della programmazione, progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi delle normative vigenti, e svolge le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dei regolamenti di attuazione e delle direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Sezione VI

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 35

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di esercizio per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre dell'anno di esercizio di riferimento e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 36

BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il Bilancio di Previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.
2. Detto Bilancio deve essere adottato nel rispetto dei principi dell'unità, annualità, integrità, universalità, specificazione, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del Bilancio.
3. Il Bilancio di Previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il Bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore legale il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 37

CONTO CONSUNTIVO

1. Il Conto Consuntivo è approvato entro il 30 Giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Deve anch'esso rispettare i principi dell'unità, annualità, integrità, universalità, specificazione, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Detto Conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del Bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
 - a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
5. Il Conto Consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore legale che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 38

SOTTOGESTIONI DI BILANCIO

1. Il Consorzio, attraverso il regolamento di contabilità, può prevedere l'attivazione di sotto gestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio.

2. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente extra-contabili.
3. Ai fini del riparto della contribuenza, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

Art. 39

GESTIONE PATRIMONIALE

1. I proventi sono destinati esclusivamente ad interventi eseguiti negli ambiti territoriali corrispondenti.
2. Parimenti gli oneri passivi ed attivi degli Enti disciolti faranno carico ai contribuenti dell'ambito territoriale corrispondente.

Sezione VII

CONTRIBUENZA

Art. 40

RIPARTO DELLA SPESA

1. Le spese a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione e la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito Piano di Classificazione.

Sezione VIII

RISCOSSIONE CONTRIBUTI E RICORSI,

TESORERIA E CASSA

Art. 41

RISCOSSIONE

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, in materia di modalità della riscossione ed eventuale rateizzazione di tributi.

Art. 42

RICORSI

1. Salvo il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale contro le cartelle esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento o della cartella esattoriale.
3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione. Sono fatte salve le norme in materia di autotutela previste dalla normativa applicabile ratione temporis.
4. Nei giudizi presso le Commissioni Tributarie provinciali e le Commissioni tributarie Regionali il Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Direttore Generale oppure mediante il Dirigente preposto all'Area cui appartiene l'ufficio tributi. E' comunque in facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio tramite professionista abilitato alla difesa nel giudizio tributario.

Art. 43

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione IX

REGOLAMENTI

Art. 44

MATERIE

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti:
 - a) i servizi del Consorzio;
 - b) il funzionamento dell'Amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto

SEZIONE X

RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI

Art. 45

OPERE DI INTERESSE COMUNE

1. Per la gestione e l'esercizio delle opere di interesse comune con altri Consorzi di bonifica saranno stipulate convenzioni, accordi, protocolli di intesa o contratti per gli aspetti operativi, organizzativi, finanziari e legali. Tali accordi disciplineranno altresì le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere. Sono fatte ovviamente salve le Convenzioni e gli accordi in genere già stipulati con altri Consorzi.

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

1. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, può essere istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati elencati dal medesimo D.Lgs. 231/2001.
2. Le funzioni dell'Organismo, le modalità e i requisiti per la nomina, nonché le incompatibilità e i casi di decadenza sono disciplinati dal modello stesso adottato dal

Consorzio o da apposito regolamento consortile; in mancanza trovano applicazione i relativi provvedimenti ANAC in tema di enti pubblici economici.

Art. 47

NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni della normativa statale e regionale applicabili ai Consorzi di bonifica.